



UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI VARESE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
NUMERO 45 DEL 19 GIUGNO 2020

OGGETTO:	APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DEL "VALORE DI SUBENTRO" DELLA SOCIETÀ PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL BACINO DEL FIUME OLONA IN PROVINCIA DI VARESE S.P.A. AL 31 DICEMBRE 2019.
-----------------	---

La presente seduta «a distanza» è avvenuta «nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità» definiti dal Presidente F.F. del C.d.A. e si è utilizzato un sistema informatico in grado di «identificare con certezza i partecipanti». E' stata assicurata la regolarità nello svolgimento della seduta e si è data adeguata pubblicità alla riunione che, a norma dell'art. 97 del Tuel, è stata verbalizzata dal Direttore Generale anch'esso collegato in videoconferenza.

L'anno **duemilaventi** addì **diciannove** del mese di **giugno** alle ore **17:45**, in videoconferenza, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale "Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese".

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
DEL TORCHIO RICCARDO	PRESIDENTE f.f.	X	
ARIOLI CARLA	DIRETTORE	X	
CERIANI CLAUDIO	COMPONENTE	X	
SARTORIO PAOLO	COMPONENTE	X	
ARANCIO DAVIDE	COMPONENTE		X
Presenti – Assenti		3	1

Esaurita la presentazione e la discussione dell'argomento all'ordine del giorno.

RICHIAMATI:

- il D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in materia ambientale" e successive modificazioni e integrazioni;
- la legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche" e sue successive modifiche e integrazioni;

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*, e sue successive modifiche e integrazioni;
- il D. L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148, e sue successive modifiche e integrazioni;
- lo Statuto dell'Ufficio d'Ambito, approvato con deliberazione del C.d.A. dell'Ufficio d'A.T.O. n. P.V. 17 del 20 febbraio 2015 e del Consiglio Provinciale n. P.V.4 del 24 aprile 2015, articoli 14 e 15;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"*;
- le linee guida n. 4 emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recanti *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici"*, approvate con Deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con le successive deliberazioni n. 206 del 1 marzo 2018 e n. 636 del 10 luglio 2019;
- il D. L. 18 ottobre 2012, n. 179, *"Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese"*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2012, n. 245, convertito in legge dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221, e sue successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, l'articolo 34, comma 20, secondo il quale *"Per i servizi pubblici di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste"*;
- il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, *"Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive"*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2014, convertito in legge dalla legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164 del 12 settembre 2014, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 262 del 11 novembre 2014, e, in particolare, il suo articolo 7 (*"Norme in materia di gestione di risorse idriche. Modifiche urgenti al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il superamento delle procedure di infrazione 2014/2059, 2004/2034 e 2009/2034, sentenze C-565-10 del 19 luglio 2012 e C-85-13 del 10 aprile 2014; norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e per l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati urbani; finanziamento di opere urgenti di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua nelle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione"*);

Richiamate le funzioni attribuite all'Ufficio d'Ambito:

- a) l'individuazione e l'attuazione delle politiche e delle strategie volte a organizzare e attuare il servizio idrico integrato per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge e dalle normative europee e statali inclusi la scelta del modello gestionale e l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato" (art. 48, comma 2, lettera a);
- [omissis]
- e) la determinazione della tariffa del sistema idrico integrato ai sensi dell'articolo 152, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006 e la definizione delle modalità di riparto tra gli eventuali soggetti interessati (art. 48, comma 2, lettera e);

L'articolo 49, comma 6, della legge della Regione Lombardia n. 26 del 2003 prevede che "al fine di ottemperare nei termini all'obbligo di affidamento del servizio al gestore unico, l'ente di governo dell'ATO, tramite l'Ufficio d'ambito, effettua:

- a) la ricognizione delle gestioni esistenti in ciascun ATO;
- b) l'individuazione delle gestioni esistenti che decadono anticipatamente rispetto alla loro naturale scadenza ai sensi della normativa statale e regionale, in quanto affidate in contrasto con le normative sulla tutela della concorrenza o sulla riorganizzazione per ambiti territoriali ottimali del servizio idrico integrato;
- c) la definizione dei criteri per il trasferimento dei beni e del personale delle gestioni esistenti".

Dato atto che con delibera del Consiglio Provinciale n. 31 del 29/06/2017 si è provveduto alla salvaguardia del Gestore Aspem S.p.A. (oggi Lereti S.p.A.) ovvero alla prosecuzione nelle gestioni del servizio di acquedotto, attualmente facenti capo alla società, fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse sulla base degli atti regolanti il rapporto con i singoli Comuni e, parallelamente, si è provveduto ad approvare le "convenzioni di gestione" tra Ato e Alfa e tra Ato e Aspem secondo la regolazione, aggiornata, prevista dall'ARERA n.664/2017/R/IDR.

In considerazione del fatto che la società Alfa è una società di nuova costituzione, l'operatività nella gestione del servizio da parte della stessa società avverrà, progressivamente per fasi del servizio e per porzioni territoriali delimitate, nel corso del "Periodo transitorio", mediante la progressiva assunzione del personale e la progressiva acquisizione della disponibilità delle infrastrutture idriche dei Comuni e delle gestioni, pubbliche o private, che attualmente gestiscono fasi del servizio in determinati ambiti territoriali ("Subentro nelle gestioni esistenti"), nonché mediante il progressivo completamento dell'organizzazione del Gestore prevista nel Piano d'Ambito.

Il Subentro nelle gestioni esistenti potrà completarsi anche mediante operazioni societarie straordinarie, quali conferimento o cessione di ramo d'azienda, scissione, anche parziale, o fusione, oppure mediante atti di acquisizione dei beni e del personale; i relativi progetti ed atti, corredati da tutte le informazioni necessarie, devono essere comunicati preventivamente all'Ufficio d'Ambito, il quale approva l'operazione previa valutazione della coerenza con il Piano d'Ambito e della compatibilità con i presupposti e le previsioni della presente Convenzione di regolazione del servizio, con particolare riferimento ai requisiti fondamentali del Gestore per l'ottenimento dell'affidamento previsti dall'articolo 9, approvata in via rinnovata ai sensi della deliberazione ARERA 664/2015/R/IDR con la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 5 del 30/01/2019.

In considerazione del periodo transitorio, i gestori, pubblici o privati, che attualmente gestiscono fasi del servizio in determinati ambiti territoriali ("Gestori esistenti") continueranno la loro gestione, fino al Subentro del Gestore, alle stesse condizioni contenute nelle convenzioni o nei contratti di servizio in essere, ad eccezione della tariffa da applicare agli utenti, compresa l'articolazione tariffaria, che dovrà essere quella prevista nel Piano d'ambito con riferimento alla fase del servizio e alla porzione del territorio gestita dal Gestore esistente.

Considerato che:

- in data 10 giugno 2015 è stata costituita con rogito notarile la società Alfa S.r.l., Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato della Provincia di Varese;
- che in data 30 settembre 2015 è stato sottoscritto tra l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese ed Alfa S.r.l. il contratto di servizio per regolare i rapporti tra l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese e la società Alfa S.r.l. affidataria della gestione del servizio idrico integrato;
- in data 3 dicembre 2015 è stato sottoscritto un nuovo contratto di servizio contenente alcune modifiche temporali rispetto a quello sottoscritto in precedenza;

Considerato il percorso, condiviso con l'ARERA, per quanto riguarda l'attuazione del nuovo sistema tariffario, ai sensi della delibera ARERA 664/2015/R/IDR;

Visto che l'art. 53 del Contratto di Servizio con Alfa prevede che "il subentro nelle gestioni esistenti potrà completarsi anche mediante operazioni societarie straordinarie, quali conferimento o

cessione di ramo d'azienda, scissione, anche parziale, o fusione, oppure mediante atti di acquisizione dei beni e del personale ecc.”

Considerate le seguenti deliberazioni del Consiglio Provinciale:

- n. 42 del 25 settembre 2017 del Consiglio Provinciale di approvazione dello Schema regolatorio tariffario del S.I.I. (MTI-2) per il periodo anni 2016/2019, ai sensi della delibera ARERA 664/2015/R/IDR e ridefinizione degli schemi del MTT ai sensi della deliberazione ARERA 585/2012 e degli schemi del MTI ai sensi della delibera 643/2013/R/IDR ai sensi del MT ex cipe 88/2013;
- n. 4 del 30/01/2019 del Consiglio Provinciale di “Approvazione Tariffe Servizio Idrico Integrato per anni 2012-2017 ai sensi delle Delibere ARERA 585/2012/R/IDR, 643/2013/R/IDR e 664/2015/R/Idr e aggiornamento per il 2018/2019 [...] (EX Aspem Spa)”
- n. 5 del 30/01/2019 del Consiglio Provinciale di “Aggiornamento Tariffe del Servizio Idrico Integrato per il biennio 2018/2019 ai sensi della Deliberazione ARERA N. 918/2017, compreso il Programma degli Interventi e la Regolazione della Qualità Tecnica ai sensi della delibera ARERA n. 917 del 27 settembre 2017 per il Gestore Unico Alfa S.r.l.; preceduta dalla delibera P.V. 59 del 28/09/2018 del CdA dell'Ufficio d'Ambito avente il medesimo oggetto, la quale approva anche un aggiornamento della Convenzione di Gestione del SII aggiornata alla deliberazione 23 dicembre 2015 656/2015/R/IDR: convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato – disposizioni sui contenuti minimi essenziali”;

Vista la deliberazione n. 55 del 28/09/2018 avente oggetto “approvazione del valore di subentro dell'Azienda Tutela Ambientale del Bacino del Fiume Olona in Provincia di Varese S.p.a.”, con la quale il CdA dell'Ufficio d'Ambito ha provveduto a deliberare che il valore risale ai dati al 31/12/2017, il valore finale andrà conguagliato in fase di subentro definitivo (data effettiva di subentro); a prevedere che in fase di esecuzione del subentro verrà fatto l'inventario dei beni effettivi; che ad esito delle verifiche effettuate e delle rettifiche sopra indicate il valore di subentro del ramo da far confluire nel Gestore Unico Alfa S.r.l. è stato rideterminato e condiviso con la medesima. Il Valore di subentro del ramo idrico della Società Tutela Ambientale del Bacino del Fiume Olona in Provincia di Varese S.p.a. è pari a euro 11.908.644,00= ai sensi della nota della Società di Revisione Nexia Audirevi prot. Ato 4838 del 18/09/2018, agli atti, contenente la relazione certificata;

Richiamate le seguenti delibere del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito:

- n. 69 del 5 dicembre 2019 avente Oggetto: Avvio istruttoria nei confronti delle Società Ecologiche da parte dell'Ufficio d'Ambito sugli interventi inerenti le infrazioni europee, ai sensi della deliberazione 46/2018 del Consiglio Provinciale - subentro del Gestore Unico Alfa.
- n. 70 del 5 dicembre 2019 avente Oggetto: indirizzo dell'ufficio d'Ambito sull'avvio del procedimento istruttorio sulla conduzione impianti di depurazione delle Società Ecologiche.
- n. 71 del 5 dicembre 2019 avente Oggetto: linee di indirizzo dell'Ufficio d'Ambito sulle operazioni straordinarie di fusione per incorporazione in Alfa s.r.l. delle Società Ecologiche della provincia di Varese, in adempimento alla deliberazione del Consiglio Provinciale n.46/2018.
- n. 86 del 16 dicembre 2019 avente Oggetto: chiarimenti e precisazioni in merito ai contenuti della deliberazione n. 71 del 05 dicembre 2019 avente oggetto: “linee di indirizzo dell'Ufficio d'Ambito sulle operazioni straordinarie di fusione per incorporazione in Alfa Srl delle Società Ecologiche della provincia di Varese, in adempimento alla deliberazione del Consiglio Provinciale n.46/2018.

Richiamate inoltre le seguenti comunicazioni alle Società Ecologiche

- prot. 5408 del 6 dicembre 2019 avente oggetto: “Trasmissione delibere CdA Ufficio d'Ambito P.V. 69, 70 e 71”;
- prot. 5409 del 6 dicembre 2019 avente oggetto: “Subentro di Alfa S.r.l. elenco interventi in essere”;
- prot. 5412 del 6 dicembre 2019 avente oggetto: “Subentro di Alfa S.r.l. nella gestione del servizio idrico”;

- prot. 5413 del 6 dicembre 2019 avente oggetto: "Subentro di Alfa S.r.l. nella gestione del servizio idrico";
- prot. 5446 del 9 dicembre 2019 avente oggetto: "Subentro Alfa negli impianti di depurazione";
- prot. 5448 del 9 dicembre 2019 avente oggetto: "Subentro di Alfa S.r.l. nella gestione del servizio idrico";
- prot. 5460 del 10 dicembre 2019 avente oggetto: "Verbale incontro con Società Ecologiche per condivisione percorso relativo alla fusione";
- prot. 5660 del 18 dicembre 2019 avente oggetto: "Trasmissione deliberazione CdA Ato n. 86 del 16.12.2019";
- prot. 1555 del 27 marzo 2020 avente oggetto: "Aggiornamento del "Valore di Subentro" al dicembre 2019 - Richiesta documentale ai fini del percorso di fusione in atto ed ai fini tariffari";
- prot. 2202 del 20 maggio 2020 avente oggetto: "Richiesta documentazione per Audirevi";
- prot. 2207 del 20 maggio 2020 avente oggetto: "Richiesta documentazione per Audirevi – 2";
- prot. 2267 del 25 maggio 2020 avente oggetto: "Richiesta documentazione per Audirevi – 3";
- prot. 2430 del 6 giugno 2020 avente oggetto: "Richiesta documentazione per Audirevi – 4";
- prot. 2483 del 9 giugno 2020 avente oggetto: "Sollecito Bilanci di Verifica";
- prot. 2484 del 9 giugno 2020 avente oggetto: "Sollecito trasmissione Valori Di Subentro";
- prot. 2693 del 16 giugno 2020 avente oggetto: "Presentazione aggiornamento del "Valore di Subentro" al dicembre 2019 - Richiesta documentale formale ai fini del percorso di fusione in atto ad ai fini tariffari";
- prot. 2707 del 16 giugno 2020 avente oggetto: "Presentazione aggiornamento del "valore di subentro" al dicembre 2019".

Tra gli impegni in capo all'Ufficio d'Ambito previsti dalla sopra citata delibera n. 71 del 2019 vi è l'aggiornamento del valore di subentro e Valore Residuo ("VR) alla data del 31/12/2019 delle sei Società Ecologiche della depurazione, che deve concludersi con una relazione finale che autentica, con apposita Società di Certificazione, la conformità del "valore di subentro" finale con i criteri fissati dall'ARERA con i propri provvedimenti: Delibera 643/2013/R/IDR, Delibera 664/2015/R/IDR, Delibera 917/2017/R/IDR, Delibera 918/2017/R/IDR e Delibera 580/2019/R/IDR;

Considerato che:

- con deliberazione del Consiglio Provinciale di Varese P.V. n. 28 del 29 giugno 2015, preceduta dalle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito P.V. 45 del 16 giugno 2015 e della Conferenza dei Comuni n. 13 del 24 giugno 2015, si è disposto l'affidamento diretto in house per 20 anni in favore della società Alfa S.r.l.;
- con deliberazione del Consiglio Provinciale di Varese P.V. n. 2 del 22 gennaio 2016 veniva approvato l'Atto di indirizzo e principali obiettivi per il periodo 2016 – 2017 relativamente al Servizio Idrico Integrato nell'Ambito ottimale della Provincia di Varese;
- con deliberazione del Consiglio Provinciale di Varese P.V. n. 7 del 18 gennaio 2016 veniva riaggiornato l'Atto di indirizzo e principali obiettivi per il periodo 2016 – 2017 relativamente al Servizio Idrico Integrato nell'Ambito ottimale della Provincia di Varese;
- con deliberazione del Consiglio Provinciale di Varese P.V. 65 del 30/11/2017 veniva aggiornato l'atto di indirizzo con il quale si sono rimodulate le tempistiche per il Gestore Alfa di aggregazione delle gestioni esistenti e delle conseguenti aggregazioni societarie;
- con deliberazione del Consiglio Provinciale di Varese P.V. 46 del 12/09/2018 veniva aggiornato l'atto di indirizzo con il quale si sono rimodulate le tempistiche per il Gestore Alfa di aggregazione delle gestioni esistenti e delle conseguenti aggregazioni societarie.

Richiamata la Delibera del Consiglio di Amministrazione, di questo Ufficio, P.V. 37 del 04/08/2016 avente oggetto: Approvazione linee guida per la determinazione dei "valori di subentro" ai sensi dell'art. 153 del D. Lgs. n. 152/2006 e la delibera dell'ARERA 643/2013/R/IDR art. 33;

Vista la deliberazione del Cda P.V. 6 del 27 gennaio 2020 avente Oggetto: "Ecologiche della depurazione: Società: Bozzente srl- Società per la tutela Ambientale dei torrenti Arno, Rile e Tenore spa - Società per la tutela ambientale del bacino del fiume Olona in provincia di Varese

s.p.a. - Tutela Ambientale Bonifica e risanamento del territorio attraversato dai corsi d'acqua Valmartina, Prada, Margorabbia e del bacino dei laghetti di Ganna, Ghirla e dal torrente Dovrana spa- Società per la tutela e la salvaguardia delle acque del lago di Varese e lago di Comabbio - Verbanio spa." riguardante l'aggiornamento certificato del VR residuo e dei "valori di subentro" per il biennio 2018 e 2019 con i dati fino al 31/12/2019;

Si richiamano le principali disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 152/2006 in tema di beni afferenti al servizio idrico integrato.

L'articolo 143 ("Proprietà delle infrastrutture") prevede che "Gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture idriche di proprietà pubblica, fino al punto di consegna e/o misurazione, fanno parte del demanio ai sensi degli articoli 822 e seguenti del codice civile e sono inalienabili se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge."

L'articolo 151 ("Rapporti tra Autorità d'ambito e soggetti gestori del servizio idrico integrato") dispone che la convenzione di affidamento debba prevedere, a carico del gestore di ambito del servizio idrico integrato, i seguenti obblighi:

- a) quello di "provvedere alla realizzazione del Programma degli interventi" (comma 2, lettera g)
- b) quello di "restituzione, alla scadenza dell'affidamento, delle opere, degli impianti e delle canalizzazioni del servizio idrico integrato in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione" (comma 2, lettera m).

Detto articolo prevede inoltre che la convenzione di affidamento deve contenere "i criteri e le modalità per la valutazione del valore residuo degli investimenti realizzati dal gestore uscente" (comma 2, lettera m) nella versione introdotta dall'art. 7, comma 1, lett. e), n. 5) del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164).

L'articolo 153 ("Dotazioni dei soggetti gestori del servizio idrico integrato"), nella versione introdotta dall'art. 7, comma 1, lett. f), n. 1) e n. 2) del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dispone quanto segue:

- al comma 1: "Le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi dell'articolo 143 sono affidate in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare. Gli enti locali proprietari provvedono in tal senso entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo eventuali quote residue di ammortamento relative ad interventi di manutenzione. Nelle ipotesi di cui all'articolo 172, comma 1, gli enti locali provvedono alla data di decorrenza dell'affidamento del servizio idrico integrato. Qualora gli enti locali non provvedano entro i termini prescritti, si applica quanto previsto dal comma 4, dell'articolo 172. La violazione della presente disposizione comporta responsabilità erariale.";

- al comma 2: "Le immobilizzazioni, le attività e le passività relative al servizio idrico integrato, ivi compresi gli oneri connessi all'ammortamento dei mutui oppure i mutui stessi, al netto degli eventuali contributi a fondo perduto in conto capitale e/o in conto interessi, sono trasferite al soggetto gestore, che subentra nei relativi obblighi. Di tale trasferimento si tiene conto nella determinazione della tariffa, al fine di garantire l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica. Il gestore è tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative al contratto di finanziamento in essere o ad estinguerle, ed a corrispondere al gestore uscente un valore di rimborso definito secondo i criteri stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico."

L'articolo 172 ("Gestioni esistenti"), nella versione introdotta dall'art. 7, comma 1, lett. i), del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dispone, al comma 5, che "Alla scadenza del periodo di affidamento, o alla anticipata risoluzione delle concessioni in essere, i beni e gli impianti del gestore uscente relativi al servizio idrico integrato sono trasferiti direttamente all'ente locale concedente nei limiti e secondo le modalità previsti dalla convenzione."

I criteri per il trasferimento dei beni delle gestioni esistenti;

Ai fini della presente relazione, le disposizioni principali di riferimento sono costituite dagli articoli 153 e 172 del D. Lgs. n. 152/2006.

L'art. 172 impedisce un trasferimento dei beni in questione dai gestori esistenti al gestore di ambito, limitandosi a prevedere che il trasferimento avvenga a favore "dell'ente locale concedente" e precisando che tale trasferimento deve avvenire "direttamente".

L'ente locale procede poi alla concessione d'uso gratuita di tali beni, per tutta la durata dell'affidamento, al gestore di ambito del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare al gestore del servizio idrico integrato, ai sensi del citato art. 153 del D. Lgs. n. 152/2006.

Tuttavia, deve ritenersi che l'ambito oggettivo di riferimento della norma sia riferibile soltanto alle vere e proprie infrastrutture che sono strutturalmente strumentali e funzionali alla gestione del servizio idrico integrato, mentre non sia riferibile ai beni ed agli impianti che, pur utilizzati dal gestore esistente ai fini dell'erogazione del servizio e quindi inseriti nei documenti contabili dello stesso, non rivestano la predetta caratteristica. Per questi ultimi beni è ammissibile il trasferimento diretto in proprietà dal gestore esistente al gestore di ambito.

In ogni caso, le infrastrutture idriche di proprietà dei gestori esistenti - sia che vengano mantenute in proprietà dei gestori esistenti medesimi oppure trasferite in proprietà agli enti locali - dovranno comunque essere concesse in uso gratuito al gestore di ambito del servizio idrico integrato.

È da ritenersi applicabile anche al rapporto fra il gestore di ambito ed i gestori esistenti la disposizione di cui all'art. 153, comma 2, secondo la quale, con riferimento alle immobilizzazioni, alle attività ed alle passività relative al servizio idrico integrato che sono trasferite al gestore di ambito, il gestore di ambito medesimo è tenuto a corrispondere al gestore uscente un valore di rimborso definito secondo i criteri stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.

Tale "valore di rimborso" (definito dalla ARERA "valore di subentro") è stato precisato nel Contratto di servizio sulla base di quanto disposto dall'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico nelle proprie deliberazioni 643/2013/R/IDR e 274/2015/R/IDR.

Precisamente, l'art. 53 del Contratto di servizio specifica che "I criteri per la determinazione del "valore di subentro" a favore delle gestioni esistenti sono quelli contenuti nell'art. 33 della deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico 643/2013/R/IDR e nell'articolo 8.3 della deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico 274/2015/R/IDR, fatte salve successive prescrizioni, anche modificative o integrative, disposte dall'Autorità medesima; conseguentemente il "valore di subentro" sarà valorizzato:

- a) a partire da un valore minimo, pari al valore residuo dei cespiti del gestore del SII, calcolato come:

$$VR^a = \sum_c \left\{ \sum_{t=1961}^a [(IP_{c,t} - FA_{IP,c,t}) - (CFP_{c,t} - FA_{CFP,c,t})] * df l_t^a \right\} + LIC^a$$

dove:

- $IP_{c,t}$ è il valore lordo delle immobilizzazioni appartenenti a ciascuna categoria c e iscritte a libro cespiti nell'anno t , realizzate dal gestore uscente;
- $FA_{IP,c,t}$ è il valore del fondo ammortamento del gestore del servizio, come risultante dalle scritture contabili, riferito alle immobilizzazioni appartenenti a ciascuna categoria c e iscritte a patrimonio nell'anno t ;
- $CFP_{c,t}$ è il valore dei contributi a fondo perduto incassati dal gestore uscente del servizio nell'anno t per la realizzazione delle immobilizzazioni di categoria c ;
- $FACFP_{c,t}$ è il fondo ammortamento del gestore uscente del servizio dei contributi a fondo perduto incassati nell'anno t per la realizzazione delle immobilizzazioni di categoria c , ricostruito, qualora non risultante dalle scritture contabili, secondo i

medesimi criteri di ammortamento utilizzati per le immobilizzazioni della medesima categoria;

- dfl_t è il valore che esprime il deflatore degli investimenti fissi lordi realizzati nell'anno t , con base 1 nell'anno a ;
- LICa è il valore delle immobilizzazioni in corso del gestore uscente del servizio;

- b) fino a un valore massimo che include, oltre alla precedente lettera a), anche la valorizzazione di eventuali oneri pregressi già quantificati e approvati dai soggetti competenti, nonché il saggio a copertura degli oneri di garanzia eventualmente richiesto dai finanziatori, in attuazione del richiamato comma 2, dell'articolo 153.

Le modalità e la procedura per la determinazione del "valore di subentro" e per la sua corresponsione ai Gestori esistenti sono invece quelle contenute nell'articolo 7 della deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico 274/2015/R/IDR, fatte salve successive prescrizioni, anche modificative o integrative, disposte dall'Autorità medesima; conseguentemente:

a) l'Ufficio d'ambito individuerà con propria deliberazione, su proposta dei Gestori esistenti, l'importo esatto del "valore di subentro" secondo i criteri sopra individuati, fissando l'obbligo di pagamento dello stesso da parte del Gestore entro il 90° giorno antecedente alla data del subentro medesimo, oppure secondo una rateizzazione concordata tra le parti sulla base della proposta tariffaria;

b) i Gestori esistenti dovranno comunicare all'Ufficio d'ambito la proposta di determinazione del "valore di subentro", specificando in dettaglio i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio oggetto del trasferimento al Gestore; in caso contrario l'Ufficio d'Ambito potrà provvedere alla determinazione del "valore di subentro" indipendentemente dalla proposta;

c) dopo il calcolo del "valore di subentro" il gestore esistente provvederà alla cessione al Gestore dei beni strumentali e delle loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati nel Piano d'Ambito e nei suoi aggiornamenti, tenuto conto delle indicazioni dei gestori esistenti di cui alla precedente lettera b).

Considerato che in data 20 dicembre 2019 l'assemblea della Società per la tutela ambientale del bacino del fiume Olona in provincia di Varese S.p.A. ha deliberato:

"Anche in vista del subentro di Alfa S.r.l. nella gestione delle attività al momento svolte dalle "Società Ecologiche" e (indirettamente) da Prealpi Servizi S.r.l., l'Ufficio d'Ambito dell'ATO della Provincia di Varese ha conferito ad un professionista apposito incarico peritale, al fine di determinare il c.d. "valore di subentro" (calcolato in adozione del sistema RAS di cui alle delibere dell'ARERA) di Alfa S.r.l. nelle gestioni in parola attualmente intestate alle predette "Società Ecologiche", e ciò anche ai sensi dell'art. 153, comma 2, del D.lgs. n. 152/2006. Ai fini dell'attuazione dell'operazione di fusione per incorporazione in parola l'Ufficio d'Ambito dell'ATO della Provincia di Varese conferirà altresì apposito incarico, finalizzato all'aggiornamento del predetto "valore di subentro" alla data del 31 dicembre 2019.

Detto "valore di subentro", così aggiornato, rappresentando ormai un dato ufficiale non contestato dalla parti coinvolte, potrebbe essere valutato quale adeguato criterio di valorizzazione e/o di confronto per il valore da attribuire alle immobilizzazioni tecniche (una delle componenti principali del loro capitale investito) di proprietà delle predette "Società Ecologiche" e dunque, adeguatamente integrato dalla valutazione delle altre componenti patrimoniali, attive e passive, di quelle società, nonché rappresentare un parametro di riferimento per la determinazione del c.d. rapporto di concambio, che come noto rappresenta il prezzo dell'operazione di fusione, ossia la rappresentazione del valore attribuito alle partecipazioni nella società incorporante (quindi, nel caso di specie: la quantità delle quote di Alfa S.r.l., da assegnare ai soci delle incorporate), in cambio delle azioni o delle quote precedentemente possedute dai soci delle "Società Ecologiche" incorporate."

Vista la trasmissione della "determinazione del Valore residuo al 31/12/2019 della Società Olona Spa prot. 840 1/ OL del 17 giugno 2020 ad opera dell'A.U. Dott. Antonio Marco Belvisi, integrata

dalla prot 843 1/OL del 19 giugno 2020 con cui si trasmette il VR aggiornato pari a € 9.239.652,00= pervenute rispettivamente al prot. A.T.O. n. 2775 in data 18 giugno 2020 e prot. 2786 in data 19 giugno 2020 al fine di permettere alla scrivente Autorità di svolgere l'attività di validazione.

Nell'attività di riscontro del valore di subentro:

- è stata accertata la coerenza tra i dati contabili delle opere del settore idrico ed il libro cespiti;
- è stata accertata, a campione, la corrispondenza tra le fatture passive relative alle opere del settore idrico ricevute dalla società con quelle riscontrate come effettivamente residue nel libro cespiti e nei conti della società al 31/12/2019, nonché la coerenza della stratificazione delle stesse nell'ambito dell'intero periodo di osservazione ai fini del calcolo del valore di subentro fino al 31/12/2019;
- è stata accertata la correttezza dei saldi residui delle opere del settore idrico, calcolati al netto delle contribuzioni delle opere stesse da parte di enti o terzi.

Con riferimento al prospetto di calcolo del valore di subentro e dalle assunzioni riportate nella sopracitata relazione accompagnatoria sono state poste in essere le seguenti verifiche:

- Verifica dell'appartenenza al settore idrico delle opere incluse nel prospetto di calcolo del valore di subentro;
- Verifica della stratificazione dei saldi delle opere del settore idrico riportate nel prospetto di calcolo con le categorie previste da ARERA;
- Verifica della coerenza delle aliquote di ammortamento applicate nel prospetto di calcolo con riferimento al periodo dal 2018 al 2019 rispetto alle aliquote indicate da ARERA in funzione della vita utile di ciascuna categoria di immobilizzazione;
- Verifica della coerenza dei deflatori applicati per le varie annualità nel prospetto di calcolo rispetto ai deflatori previsti da ARERA;
- Il Valore di subentro del ramo idrico, così come predisposto dal Gestore Idrico uscente è risultato pari ad € 9.239.652,00=.
- Sulla base delle verifiche poste in essere nell'ambito dell'incarico ricevuto non sono pervenute all'attenzione anomalie, carenze o differenze tra il valore di subentro proposto dal preesistente gestore così come sopra indicato e quanto rideterminato sulla base dei criteri e delle linee guida di Arera (ex AEEGSI), integrate dalle istruzioni fornite dall'Ufficio d'Ambito della provincia di Varese (ATO Varese).

Per quanto riguarda la consistenza fisica dei beni che saranno trasferiti, la verifica potrà essere fatta solo al momento della consegna degli stessi al Gestore Unico Alfa S.r.l. ed in tale momento potrà essere necessario un conguaglio per tener conto dell'evoluzione dei beni e degli ammortamenti degli stessi per il periodo dal 31/12/2019 alla data della effettiva consegna dei beni.

Alfa S.r.l. e le "Società Ecologiche" interessate dall'operazione di fusione per incorporazione delle seconde nella prima adotteranno — per il tramite dei competenti organi societari — tutti i necessari atti e porranno in essere ogni adempimento occorrente alla predetta operazione (ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo: nomina dell'esperto ex art. 2501-sexies del cod. civ., redazione del progetto di fusione e delle situazioni patrimoniali, relazione ex art. 2501-quinquies cod. civ., deposito degli atti occorrenti all'operazione di fusione, assunzione delle delibere assembleari, etc).

Detto "valore di subentro", così aggiornato, rappresentando ormai un dato ufficiale non contestato dalla parti coinvolte, potrebbe essere valutato quale adeguato criterio di valorizzazione e/o di confronto per il valore da attribuire alle immobilizzazioni tecniche (una delle componenti principali del loro capitale investito) di proprietà dalle predette "Società Ecologiche" e dunque, adeguatamente integrato dalla valutazione delle altre componenti patrimoniali, attive e passive, di quelle società, nonché rappresentare un parametro di riferimento per la determinazione del c.d. rapporto di concambio, che come noto rappresenta il prezzo dell'operazione di fusione, ossia la rappresentazione del valore attribuito alle partecipazioni nella società incorporante (quindi, nel caso di specie: la quantità delle quote di Alfa S.r.l., da assegnare ai soci delle incorporate), in

cambio delle azioni o delle quote precedentemente possedute dai soci delle "Società Ecologiche" incorporate.

Ai fini della valutazione di congruità del valore di concambio sopra determinato, i rispettivi legali rappresentanti di Alfa S.r.l. e delle "Società Ecologiche" provvederanno alla nomina di un esperto chiamato - per l'appunto - a predisporre una relazione sulla congruità del rapporto di concambio delle quote di Alfa S.r.l., derivanti dalla fusione per incorporazione delle "Società Ecologiche".

VISTO il "parere favorevole" in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore dell'Ufficio d'A.T.O., dott.ssa Carla Arioli, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000, non rilevando il parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta oneri a carico dell'Ufficio;

Il Presidente pone in votazione l'argomento all'ordine del giorno;

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità

DELIBERA

1. di prendere atto che il valore risale ai dati al 31/12/2019, il valore finale andrà conguagliato in fase di subentro definitivo (data effettiva di subentro);
2. di prevedere che in fase di esecuzione del subentro verrà fatto l'inventario dei beni effettivi;
3. che ad esito delle verifiche effettuate e delle rettifiche sopra indicate il valore di subentro del ramo da far confluire nel Gestore Unico Alfa S.r.l. è stato rideterminato e condiviso con la medesima. Il Valore di subentro del ramo idrico della Società per la tutela ambientale del bacino del fiume Olona in provincia di Varese S.p.A. è pari a € 9.239.652,00= ai sensi della nota della Società di Revisione Nexia Audirevi di cui al prot. A.T.O n. 2790 del 19.06.2020 agli atti, contenente la relazione certificata;
4. Di dare atto che detto "valore di subentro", così aggiornato, rappresentando ormai un dato ufficiale non contestato dalla parti coinvolte, potrebbe essere valutato quale adeguato criterio di valorizzazione e/o di confronto per il valore da attribuire alle immobilizzazioni tecniche (una delle componenti principali del loro capitale investito) di proprietà dalle predette "Società Ecologiche" e dunque, adeguatamente integrato dalla valutazione delle altre componenti patrimoniali, attive e passive, di quelle società, nonché rappresentare un parametro di riferimento per la determinazione del c.d. rapporto di concambio, che come noto rappresenta il prezzo dell'operazione di fusione, ossia la rappresentazione del valore attribuito alle partecipazioni nella società incorporante (quindi, nel caso di specie: la quantità delle quote di Alfa S.r.l., da assegnare ai soci delle incorporate), in cambio delle azioni o delle quote precedentemente possedute dai soci delle "Società Ecologiche" incorporate.
5. che in caso di perfezionamento della fusione entro il termine del 2020, dovrà altresì valere nei confronti dei rapporti economici tra le società Incorporate ed gli enti locali loro soci da esse servite per la remunerazione di detto servizio, esclusivamente la regolamentazione "tariffaria" di ARERA, decadendo ogni pattuizione integrativa della stessa eventualmente stipulata tra gli stessi e le società conferenti e ciò a far data dal 1 gennaio 2020;
6. di trasmettere copia della presente all'AU della Società per la tutela ambientale del bacino del fiume Olona in provincia di Varese S.p.A., nonché alla società Alfa S.r.l., affinché ne utilizzino i valori all'interno del processo di fusione;
7. di demandare al Direttore dell'Ufficio d'Ambito, per il tramite dei competenti uffici, la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente, ai sensi del D. Lgs. 33/2013;
8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;
9. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente pareri ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il PRESIDENTE f.f.
RICCARDO DEL TORCHIO

Il Direttore dell'Ufficio d'Ambito
Dott.ssa Carla Arioli

☒ Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile

☐ Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il ventiseiesimo giorno di pubblicazione

Il Direttore dell'Ufficio d'Ambito
Dott.ssa Carla Arioli